SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Teco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pieve di Teco (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pieve di Teco (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Raimondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pieve di Teco (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° agosto 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 104/07 S.E. del 1° agosto 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Teco (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Raimondi.

Roma, 23 agosto 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Barete.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Barete (L'Aquila), ed il sindaco nella persona del signor Enzo Di Giorgio;

Considerato che, in data 20 agosto 2007 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barete (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barete (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Enzo Di Giorgio.

Il citato amministratore, in data 20 agosto 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barete (L'Aquila).

Roma, 30 agosto 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Nocciano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nocciano (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nocciano (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Ida De Cesaris è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nocciano (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 giugno 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 29178/2007 Area II S.E. del 2 luglio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nocciano (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ida De Cesaris.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A08209

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 settembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Farrell Nicholas Burgess, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Farrell Nicholas Burgess, nato il 2 ottobre 1958 a Londra, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito di «Journalist» conseguito ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Bachelor of Arts» presso la «University of Cambridge» in data 20 giugno 1980;

Rilevato che il sig. Farrell nell'ottobre 1984 risulta aver conseguito il «National Certificate in Newspaper Journalism» dopo aver effettuato il periodo richiesto di tirocinio e superato il «National Certificate Examination»;

Rilevato che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale come giornalista professionista presso il «Telegraph Publishing Limited» dal 1987 al 1996 e presso «The Spectator» a Londra da aprile 1996 a luglio 1998;

Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorità competente britannica, risulta che la professione di giornalista non è regolamentata nel Regno Unito, ma il sig. Farrell risponde a quanto richiesto dalla direttiva 92/51/CEE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 maggio 2007;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «giornalista professionista», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Farrell Nicholas Burgess, nato il 2 ottobre 1958 a Londra, cittadino britannico, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 12 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08192

DECRETO 13 settembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Simonetti Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Simonetti Stefano, nato a Milano il 21 aprile 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Parma in data 21 marzo 2000;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della Laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 30 gennaio 2007 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 7 marzo 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli come attestato in data 8 ottobre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Simonetti Stefano, nato a Milano il 21 aprile 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A08191

DECRETO 13 settembre 2007.

Correzione del decreto 17 agosto 2007, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Fazio Anna Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 17 agosto 2007 con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado» conseguito in Spagna dalla sig.ra Fazio Anna Francesca, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «prova attitudinale scritta e orale» anziché «prova attitudinale solo orale»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Fazio Anna Francesca, pervenuta il 3 settembre 2007;

Decreta:

Il decreto datato 17 agosto 2007, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna da Fazio Anna Francesca, cittadina italiana, nata a Perdesdefogu il 29 aprile 1974, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la frase «prova attitudinale scritta e orale», è sostituita dalla frase «prova attitudinale solo orale».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 17 agosto 2007.

Roma, 13 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08181

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 72.169 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 23 luglio e 23 agosto 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 29 giugno 2007 e scadenza 30 giugno 2009, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 giugno 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 giugno 2007.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 giugno 2007, entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 giugno 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo mas-

simo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 giugno 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 settembre 2007.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 giugno 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08346

DECRETO 20 settembre 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato

il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.169 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 marzo e 19 aprile 2007, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2012, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 marzo 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 marzo 2007.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 22 marzo 2007, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 marzo 2007, entro le ore 11 del giorno 26 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 marzo 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 marzo 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 settembre 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei

B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 13 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 settembre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2008 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 marzo 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08347

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 settembre 2007.

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.», in Rho, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI
E DISPOSITIVI MEDICI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO
PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 1998, n. 318, concernente «Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, recante «Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004;

Visto il decreto dell'Istituto superiore di sanità del 27 gennaio 1997 con il quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via

Sant'Eufemia n. 2, partita IVA 00862210150, veniva autorizzato al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per alcune tipologie di prodotti;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2005 con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per le stesse tipologie di prodotti, nonché l'estensione dell'autorizzazione per ulteriori tipologie;

Esaminata la documentazione prodotta con la suddetta istanza dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.;

Considerato che l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. ha chiesto di potersi avvalere, per le prove di immunità radiata a frequenze superiori ad 1 GHz del laboratorio Tecnolab del Lago Maggiore, con sede in Verbania, via dell'Industria n. 20, e per le analisi microbiologiche dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, con sede in Milano, piazza Ospedale Maggiore n. 3;

Esaminata la documentazione prodotta relativa ai laboratori predetti;

Vista la richiesta di integrazione della documentazione del 16 maggio 2005 dell'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici e la relativa nota di risposta dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. del 4 agosto 2005;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato presso l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. il 26 ed il 27 ottobre 2006;

Esaminata la ulteriore documentazione acquisita nel corso del suddetto accertamento;

Vista l'ulteriore richiesta di integrazione della documentazione inoltrata dall'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici successivamente alla visita ispettiva in data 16 febbraio 2007 e la trasmissione da parte dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in data 16 marzo, 3 maggio e 21 giugno 2007, della documentazione specificata;

Considerato che è stata data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza, delle note e della documentazione prodotta dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.;

Tenuto conto che l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfa i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46 del 1997 e, in particolare, dagli allegati XI e XII nonché le prescrizioni dettate dal decreto del Ministro della sanità n. 318 del 1998;

Tenuto conto, altresì, che l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfa i requisiti per l'espletamento delle procedure di certificazione previste dagli allegati II, III, IV, V e VI del decreto legislativo n. 46 del 1997;

Ritenuta l'esigenza di ridefinire in maniera uniforme le tipologie di dispositivi medici per i quali gli organismi sono autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità;

Considerato che la Società istante ha effettuato il versamento richiesto dal decreto suddetto del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici previste dal decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997, rilasciata all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via Sant'Eufemia n. 2, è rinnovata, con estensione ad ulteriori tipologie di dispositivi medici, secondo l'elenco di cui al successivo art. 2.

L'autorizzazione ha durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le prove di immunità radiata a frequenze superiori ad 1 GHz l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzato ad avvalersi del laboratorio Tecnolab del Lago Maggiore, con sede in Verbania, via dell'Industria n. 20.

3. Per le analisi microbiologiche l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzato ad avvalersi dell'A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, con sede in Milano, piazza Ospedale Maggiore n. 3.

Art. 2.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. indicato all'art. 1 è competente ad emettere certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

a) Allegati II, III, IV, V e VI:

1) apparecchiature per aerosolterapia, umidificazione e nebulizzazione;

2) apparecchiature per anestesia, per la ventilazione assistita e per il supporto delle funzioni vitali;

3) apparecchiature per chirurgia e di ausilio alla chirurgia;

4) apparecchiature per emodialisi e dialisi peritoneale;

5) apparecchiature per endoscopia;

6) apparecchiature per infusione, trasfusione, circolazione extracorporea, plasmaferesi e recupero sangue;

7) apparecchiature per la produzione, la visualizzazione e l'elaborazione di immagini mediante radiazioni non ionizzanti o ultrasuoni;

8) apparecchiature di diagnostica per immagini a mezzo di radiazioni ionizzanti;

9) apparecchiature per terapia mediante radiazioni non ionizzanti o ultrasuoni;

10) apparecchiature per terapia a mezzo di radiazioni ionizzanti;

11) apparecchiature per misurare e/o sorvegliare e/o registrare e/o analizzare parametri fisiologici e funzioni vitali;

12) apparecchiature per odontoiatria;

13) apparecchiature per oftalmologia;

14) apparecchiature per riabilitazione;

15) apparecchiature per stimolazione nervosa, cardiaca, muscolare e per elettroterapia;

16) incubatrici ed apparecchiature per patologie neonatali;

17) strumenti non attivi per anestesia e ventilazione assistita;

18) strumenti non attivi per endoscopia;

19) strumenti non attivi per misurazione dei parametri fisiologici;

20) cateteri e sonde per urologia, gastroenterologia, per vie respiratorie e ossigenoterapia;

21) sacche per nutrizione parenterale ed enterale;

22) sacche per sangue;

23) lenti a contatto;

24) dispositivi per trattamento di lenti a contatto;

25) dispositivi invasivi per chirurgia (ad esclusione dei fili di sutura);

26) profilattici;

27) filtri e concentrati per dialisi;

28) circuiti per anestesia e rianimazione;

29) prodotti per odontoiatria (strumenti dentali, materiali da ricostruzione);

30) travi testaletto.

b) Allegati II, V e VI:

1) apparecchiature per disinfezione e sterilizzazione;

2) bendaggi e medicazioni per ferite;

3) giunzioni per osteosintesi;

4) impianti dentali.

2. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale
della Direzione generale dei farmaci
e dispositivi medici del Ministero della salute
DE GIULI

Il direttore generale
della Direzione generale per lo sviluppo produttivo
e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

07A08163

DECRETO 10 settembre 2007.

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo «Biolab S.p.a.», in Vimodrone, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI
E DISPOSITIVI MEDICI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO
PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 1998, n. 318, concernente «Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, recante «Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalità di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004;

Visto il decreto dell'Istituto superiore di sanità del 27 gennaio 1997 con il quale Biolab S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi n. 2, partita IVA 00762140960, veniva autorizzato al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per alcune tipologie di prodotti;

Vista l'istanza del 14 febbraio 2005, integrata con nota del 2 marzo 2005, con la quale Biolab S.p.a. chiede il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per le stesse tipologie di prodotti, nonché l'estensione dell'autorizzazione per ulteriori procedure per la valutazione della conformità e per ulteriori tipologie di prodotti;

Esaminata la documentazione prodotta con la suddetta istanza da Biolab S.p.a.;

Vista la richiesta di integrazione della documentazione del 18 maggio 2005 dell'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici e le relative note del 4 agosto e del 12 settembre 2005 di Biolab S.p.a. ad integrazione dell'istanza suddetta;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato presso Biolab S.p.a. il 12 ed il 13 dicembre 2006;

Esaminata la ulteriore documentazione acquisita nel corso del suddetto accertamento;

Vista l'ulteriore richiesta di integrazione della documentazione inoltrata dall'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici successivamente alla visita ispettiva in data 21 maggio 2007 e la trasmissione da parte di Biolab S.p.a., in data 18 giugno 2007, della documentazione specificata;

Considerato che Biolab S.p.a. ha chiesto di potersi avvalere, per le prove di caratterizzazione dei materiali, del laboratorio presso l'Universitat de Barcelona, con sede in Barcellona (Spagna), Gran Via de les Corts Catalanes, 585;

Esaminata la documentazione prodotta relativa al laboratorio predetto;

Considerato che è stata data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza, delle note e della documentazione prodotta da Biolab S.p.a.;

Tenuto conto che Biolab S.p.a. soddisfa i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46 del 1997 e, in particolare, dagli allegati XI e XII, nonché le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale n. 318 del 1998;

Tenuto conto, altresì, che Biolab S.p.a. soddisfa i requisiti per l'espletamento delle procedure di certificazione previste dagli allegati III, IV, V e VI del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997;

Ritenuta l'esigenza di ridefinire in maniera uniforme le tipologie di dispositivi medici per i quali gli organismi sono autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità;

Considerato che la Società istante ha effettuato il versamento richiesto dal decreto suddetto del 14 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici previste dal decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997, rilasciata all'organismo Biolab S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi n. 2, è rinnovata, con estensione ad ulteriori procedure per la valutazione della conformità, secondo l'elenco di cui al successivo art. 2.

L'autorizzazione ha durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le prove di caratterizzazione dei materiali Biolab S.p.a. è autorizzato ad avvalersi del laboratorio dell'Universitat de Barcelona, con sede in Barcellona (Spagna), Gran Via de les Corts Catalanes, 585.

Art. 2.

1. L'organismo Biolab S.p.a. indicato all'art. 1 è competente ad emettere certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

a) Allegati III, IV, V e VI:

1) impianti chirurgici non riassorbibili;

2) dispositivi per infusione, trasfusione, iniezione, prelievi, circuiti extracorporei;

3) dispositivi oftalmici;

4) disinfettanti e antisettici;

5) prodotti per la manutenzione di lenti a contatto;

6) materiali per sutura non riassorbibili e grappette;

7) dispositivi per medicazione;

8) dispositivi, materiali ed attrezzature per uso odontoiatrico;

9) strumenti chirurgici;

10) guanti ad uso medicale;

11) dispositivi per la contraccezione;

12) cateteri, drenaggi e sonde;

13) dispositivi per nutrizione enterale e parenterale;

14) dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo;

15) concentrati per emodialisi.

b) Allegati V e VI:

dispositivi medici di classe I in confezione sterile per gli aspetti relativi alla sterilizzazione.

2. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute
DE GIULI

Il direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

07A08165

DECRETO 10 settembre 2007.

Modifica all'autorizzazione rilasciata al Consorzio Italcert, in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 2007, n. 65, di attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 1998, n. 318, concernente «Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 27 gennaio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 263 del 10 novembre 1998) con il quale il Consorzio Italcert (Consorzio, all'epoca, tra Istituto Scientifico Breda S.p.A., TÜV Italia, TÜV Bayern), con sede in Milano, viale Sarca n. 336, veniva autorizzato al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici per alcune tipologie di prodotti (con esclusione di quelli di classe III);

Visto il decreto del 20 dicembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007) di rinnovo dell'autorizzazione al Consorzio Italcert, in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici;

Vista l'istanza del Consorzio Italcert del 5 luglio 2007 con la quale viene richiesta l'autorizzazione alla certificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla, riclassificate in classe III;

Esaminata la suddetta istanza ed i documenti allegati;

Considerato che il Consorzio Italcert era stato già autorizzato alla certificazione dei suddetti dispositivi, con esclusione dei dispositivi di classe III, e che con l'entrata in vigore della direttiva 2005/50/CE citata, a decorrere dal 1º settembre 2007, le protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla sono riclassificate in classe III;

Ritenuto opportuno autorizzare il Consorzio Italcert al rilascio di certificazioni CE per le protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla, in deroga al divieto di certificazione di dispositivi di classe III;

Considerato che è stata data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza e della documentazione prodotta dal Consorzio Italcert;

Tenuto conto che il Consorzio Italcert soddisfa i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46 del 1997 e, in particolare, dagli allegati XI e XII nonché le prescrizioni dettate dal decreto n. 318 del 1998;

Tenuto conto, altresì, che il Consorzio Italcert soddisfa i requisiti per l'espletamento delle procedure di certificazione previste dagli allegati II e V del decreto legislativo n. 46 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *c)* del punto 2, del comma 1 dell'art. 2 del decreto dirigenziale del 1º dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007, è sostituita dalla seguente:

«*c)* dispositivi impiantabili per lo scheletro, ad eccezione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla;».

2. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto di cui al comma precedente è aggiunto, in fine, il seguente punto:

«3) Allegati II e V:

protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla».

3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto di cui al primo comma è sostituito dal seguente:

«2. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III, ad eccezione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute
DE GIULI

Il direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

07A08164

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2007.

Modifica all'articolo 9, comma 2 del decreto 1º febbraio 2006, relativo ai criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero;

Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992, al settore del commercio;

Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992, ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede la definizione di modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi previsti dalla citata legge n. 488/1992, e stabilisce che una quota delle risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e sia amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi che prevede, tra l'altro, al fine di stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;

Visto l'art. 1, comma 357, della citata legge n. 311/2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;

Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 356, della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria del finanziamento stesso;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, del citato decreto del 1° febbraio 2006, che fissa il termine per la stipula dei contratti di finanziamento a novanta giorni dal ricevimento da parte delle imprese beneficiarie del decreto di concessione delle agevolazioni, nonché l'art. 11, comma 1, lettera *l),* del medesimo decreto che considera il mancato rispetto di detto termine quale causa di revoca delle agevolazioni;

Considerato che per i bandi del 2006 della citata legge n. 488/1992, che costituiscono il primo avvio operativo del procedimento dettato dal citato decreto del 1° febbraio 2006, sono emerse difficoltà oggettive nel rispetto del predetto termine connesse alla pluralità dei soggetti coinvolti ed alla complessità delle attività richieste per il rilascio delle garanzie e l'acquisizione della ulteriore documentazione necessaria per la stipula, difficoltà che inducono a modificare il termine medesimo;

Ritenuto che occorra far salva la possibilità per le stesse imprese di procedere alla stipula dei contratti, assicurando in tal modo il pieno, efficace e quanto più possibile tempestivo utilizzo delle risorse assegnate;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine per la stipula dei contratti di finanziamento previsto all'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, è elevato da novanta a centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 335

07A08259

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 1/2006 del 23 febbraio 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS per la provincia di Livorno;

Vista la nota del 15 giugno 2007, con la quale il sig. Claudio Sodano da le proprie dimissioni dal Comitato provinciale INPS di Livorno;

Vista la nota del 16 giugno 2007, con la quale l'organizzazione sindacale U.I.L. di Livorno designa il sig. Marco Morelli, quale nuovo rappresentante in seno al Comitato di cui trattasi in sostituzione del sig. Claudio Sodano, dimissionario.

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Marco Morelli, nato a Livorno il 21 aprile 1946 è nominato componente del Comitato INPS di Livorno, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Livorno, 3 settembre 2007

Il direttore provinciale: PASCARELLA

07A08190

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2007.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla «Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.» (ora «BNL Progetto S.p.A.»), in Roma.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di BNL Progetto S.p.A., con sede legale in Roma, via V. Veneto n. 119 e capitale sociale di 6,3 milioni di euro;

Premesso che:

con delibera dell'assemblea straordinaria del 14 febbraio 2007, repertorio 148587 a rogito notaio dott. Mario Liguori, la società «BNL Progetto S.p.A.» ha deliberato di adottare, a far tempo dalla data di efficacia del conferimento da parte del socio unico «BNL S.p.A.» delle sue attività nel settore «banca commerciale», un nuovo statuto da cui risulta il cambiamento dell'oggetto sociale e l'assunzione della denominazione «Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.», nella forma contratta «BNL S.p.A.», con sede legale e Direzione generale in Roma;

la «Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.», in forma contratta «BNL S.p.A.», è stata autorizzata — con provvedimento della Banca d'Italia adottato con delibera n. 604 del 25 maggio 2007 — all'esercizio dell'attività bancaria, contestualmente all'acquisizione dal socio unico BNL S.p.A. del ramo d'azienda costituito dalle attività e passività di «banca commerciale»;

Considerato che:

ad esito del conferimento del ramo d'azienda rappresentato dall'attività di banca commerciale di BNL S.p.A., la «Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.» deterrà un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro;

sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la «Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.» (ora «BNL Progetto S.p.A.») all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata:

all'acquisizione della qualifica di banca da parte della BNL Progetto S.p.A., con la denominazione di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A;

al perfezionamento dell'operazione di conferimento alla nuova Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. del ramo d'azienda rappresentato dall'attività di banca commerciale dell'attuale Banca Nazionale del Lavoro S.p.A;

alla pubblicazione dello stesso da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2007

Il Governatore: DRAGHI

07A08313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita Vergine d'Itria, in Selargius

Con decreto del Ministero dell'interno in data 10 settembre 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita Vergine d'Itria, con sede in Selargius (Cagliari).

07A08170

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Confraternita SS. Carlo e Bernardo», in Orco Feglino

Con decreto del Ministero dell'interno in data 3 settembre 2007, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla «Confraternita SS. Carlo e Bernardo», con sede in Orco Feglino - fraz. Feglino (Savona).

07A08171

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «Beato Giovanni XXIII», in Corigliano Calabro

Con decreto del Ministero dell'interno in data 10 settembre 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia «Beato Giovanni XXIII», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza).

07A08169

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatromectin 0,5% Cattle Pour-On»

Estratto decreto n. 41 del 27 agosto 2007

Procedura mutuo riconoscimento numero IE/V/0177/001.

Specialità medicinale per uso veterinario FATROMECTIN 0,5% CATTLE POUR-ON soluzione pour-on allo 0,5% per bovini.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd con sede in 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS, United Kingdom.

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società Cross Vetpharm Group, nello stabilimento sito in Broomhill Road, Tallaght, Dublino 24, Ireland;

la società Battle Hayward & Bower Ltd., nello stabilimento sito in Crofton Drive, Allenby Road Industrial Estate, Lincoln, LN3 4NP, United Kingdom.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103777013;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103777025;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 103777037.

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 103777049.

Composizione: 1 ml della soluzione per uso esterno contiene:

principi attivi: ivermectina 5 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: bovini: per il trattamento di infestazioni causate dai seguenti parassiti, vermi gastro-intestinali:

haemonchus placei (adulto e larva del quarto stadio);

ostertagia ostertagi (adulto e larva del quarto stadio, inclusa larva inibita);

trichostrongylus axei (adulto e larva del quarto stadio);

trichostrongylus colubriformis (adulto e larva del quarto stadio);

cooperia punctata (solo adulto);

cooperia oncophora (solo adulto);

strongyloides papillosus (solo adulto);

oesophagostomum radiatum (adulto e larva del quarto stadio);

nematode polmonare (adulto e larva del quarto stadio) - dictyocaulus viviparus;

ditteri (stadi parassitari) - hypoderma bovis, hypoderma lineatum;

acari della rogna - sarcoptes scabiei var. bovis. Il prodotto può essere usato per ridurre l'infestazione dovuta all'acaro della rogna chorioptes bovis, ma è possibile che non la elimini completamente;

pitocchi ematofagi e masticatori - linognathus vitali, haematopinus eurysternus, bovicola (damalinia) bovis;

fatromectin pour-on per bovini agisce con persistenza contro le infestazioni da trichostrongylus axei e cooperia spp. fino a 14 giorni dal trattamento, ma solo nei casi di trattamento di gruppo; ostertagia ostertagi e oesophagostomum radiatum fino a 21 giorni dal trattamento; dictyocaulus viviparus fino a 28 giorni dal trattamento. Ha un'attività persistente anche contro le mosche pungitrici (haematobia irritans) fino a 28 giorni dal trattamento; l'efficacia parziale contro l'haematobia irritans può durare fino a 35 giorni dall'applicazione.

Validità: tre anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

carni e visceri: 31 giorni;

latte: è vietato l'uso in vacche in lattazione che producono latte per consumo umano. Da non utilizzare per vacche da latte non in lattazione, incluse le giovenche da latte gravide, entro 60 giorni dalla data probabile del parto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A08262

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Medetor»

Decreto n. 42 del 28 agosto 2007

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0116/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario MEDETOR soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: CP Pharma Handelsgesellschaft mbH sita in Burgdorf (Germania), Ostlandring, 13.

Produttore: officina Thymoorgan GmbH Pharmazie & Co. KG (Germania), responsabile rilascio lotti officina CP Pharma GmbH (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103896015;

5 flaconi di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103896027.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: medetomidina cloridrato 1,0 mg (equivalente a 0,85 mg di medetomidina);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

cani e gatti: sedazione per l'agevolazione della manualità sugli animali. Premedicazione prima dell'anestesia generale;

gatti: in combinazione con ketamina per anestesia generale per piccole procedure chirurgiche di breve durata.

Validità:

in confezione integra, correttamente conservata 36 mesi;

dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

07A08261

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nargesic»

Decreto n. 43 del 28 agosto 2007

Specialità medicinale per uso veterinario NARGESIC soluzione iniettabile per cavalli.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9, codice fiscale n. 01305480650.

Produttore: la società Richter Pharma AG nello stabilimento sito in Wels (Austria) Durisolstrasse 14.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103886014.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: Butorfanolo (come tartrato) mg 10;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche:

monoterapia del cavallo, come analgesico;

per il sollievo del dolore addominale, da moderato a grave, associato a colica da torsione intestinale, da costipazione intestinale, post-parto, spasmodica e timpanica.

Terapia combinata del cavallo: come sedativo.

In associazione con la detomidina, la romifidina oppure la xylazina.

Contenimento farmacologico in stazione quadrupedale per le procedure terapeutiche e diagnostiche, come, per esempio, gli interventi chirurgici in stazione quadrupedale di minore entità e il contenimento di pazienti intrattabili.

Come preanestetico:

Premeditazione per l'anestesia generale e il lavoro odontostomatologico.

Tempi di attesa: zero giorni.

Per l'uso in associazione con altri farmaci, leggere le informazioni riportate nell'SPC del prodotto usato in associazione.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario nella confezione destinata alla vendita: 3 anni;

periodo di validità a seguito di apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile;

medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, Tabella II sezione B.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trisulfan 30%»

Estratto provvedimento n. 166 del 22 agosto 2007

Specialità medicinale per uso veterinario TRISULFAN 30%, nella confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101520029.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Ceva Santè Animale, Z.I. La Ballastière - B.P.126 - 33501 Libourne Cedex-Francia per tutte le operazioni di produzione, compreso il rilascio lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08263

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo IEC - Industrial Engineering Consultans S.r.l., in Torino sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 13 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 4 aprile 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo IEC - Industrial Enineering Consultants S.r.l., con sede legale in via Botticelli, 151 - Torino, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

15. Ponti elevatori per veicoli.

B. Componenti di sicurezza.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

3. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08166

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo ICE Istituto Certificazione Europea S.p.A., in Anzola dell'Emilia sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 13 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 15 febbraio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo ICE Istituto Certificazione Europea S.p.A., con sede legale in via Garibaldi, 20 - Anzola dell'Emilia (Bologna), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE.

A. Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08167

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° ottobre 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B36», «30M» «18Z», «I21» e «M16».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B36», «30M», «18Z», «I21» e «M16» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B35», «30L», «18Y», «I20» e «M15».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

07A08168

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-227) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00